

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, nella parte che riguarda la ricorrente, e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel caso di specie è una società costituita in base al diritto indiano, che produce recordable compact discs (compact disc registrabili; in prosieguo: i «CD-R»), rewritable compact discs (compact disc riscrivibili; in prosieguo: i «CD-RW») e read only memory compact discs (compact disc di sola lettura; in prosieguo: i «CD-ROM»). Essa produce inoltre altri tipi di supporti di memorizzazione, in particolare microdischetti, in una export processing zone (zona di trasformazione per l'esportazione; in prosieguo: la «EPZ»).

A seguito di una denuncia presentata dal comitato dei produttori di CD-R, riuniti nell'associazione CECMA, la Commissione annunciava l'avvio parallelo di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni contro le importazioni nella Comunità europea di CD-R originari dell'India. Poiché il procedimento antidumping si è concluso senza l'adozione di provvedimenti, la presente causa riguarda soltanto le procedure compensative relative ai CD-R, sfociate nel regolamento contestato, che impone dazi compensativi del 7,3 % sulle importazioni di CD-R originari dell'India⁽¹⁾.

A sostegno della propria domanda la ricorrente rileva che:

- nello stabilire un periodo di 4,2 anni per l'allocatione della sovvenzione addotta, il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nella determinazione del normale deprezzamento dello stabilimento e del macchinario della ricorrente, ed ha violato gli artt. 5, 7, n. 3, e 11, n. 1, del regolamento base antisovvenzioni nonché l'art. 253 CE;
- il regolamento impugnato è invalido, in quanto nel corso del procedimento amministrativo è stata fornita alla ricorrente una spiegazione incomprensibile del calcolo del periodo di 4,2 anni, in violazione dei diritti della difesa, o, comunque, in violazione dell'art. 253 CE;
- nell'esaminare l'impatto sull'industria comunitaria conseguente alle importazioni dall'India e quindi la questione se tali importazioni avessero causato un danno a detta industria, il Consiglio non ha condotto un esame obiettivo di tutti gli elementi di prova rilevanti, come richiesto dall'art. 8, nn. 2 e 6, del regolamento base antisovvenzioni;

- il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base antisovvenzioni nell'accertare che i danni causati da un altro noto fattore pregiudizievole, vale a dire le importazioni da Taiwan, non fossero attribuiti alle importazioni sovvenzionate;
- il Consiglio non ha seguito le corrette procedure di applicazione dell'art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base antisovvenzioni nell'accertare che i danni causati da un altro fattore noto, vale a dire l'allegata politica discriminatoria dei prezzi praticata dai fornitori comunitari di tecnologia non fossero attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1).

Ricorso della PTV Planung Transport Verkehr AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 4 settembre 2003

(Causa T-302/03)

(2003/C 264/64)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 settembre 2003 la PTV Planung Transport Verkehr AG, con sede in Karlsruhe (Germania), rappresentata dall'avv. F. Nielsen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 1 luglio 2003 (pratica R 1046/2001-2);
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	marchio denominativo «map&guide» (domanda n. 2089829)
Prodotti o servizi:	prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42 (Software per computer, realizzazione di corsi di formazione per software e creazione di programmi per l'elaborazione elettronica di dati)
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore per quanto riguarda il software per computer e la creazione di programmi per l'elaborazione elettronica di dati
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Ricorso della BAYER AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 settembre 2003

(Causa T-304/03)

(2003/C 264/65)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

L'8 settembre 2003 la società BAYER AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata dall'avv. M. Wolpert, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Sanofi-Synthelabo (Société anonyme), con sede a Parigi.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta sezione di ricorso dell'UAMI 4 giugno 2003, n. R 452/2002-4, respingendo l'opposizione;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «NEXAVAR» per prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici e veterinari, strumenti diagnostici per fini medici) domanda di registrazione n. 1 534 213
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Sanofi-Synthelabo (Société anonyme)
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio denominativo nazionale «BESAVAR» per prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Motivi di ricorso:	Non sussisterebbe l'esistenza di un periodo di confusione tra i due marchi.

Ricorso della WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 4 settembre 2003

(Causa T-307/03)

(2003/C 264/66)

(Lingua processuale: da determinare in applicazione dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 4 settembre 2003 la WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH con sede in Hagen (Germania), rappresentata dall'avv. U. Schuster, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).